

Partner assicurativo:



GRUPPO BANCARIO
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.



GRUPPO BANCARIO
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.

SPAZIO *Vita*

Il nuovo *sistema* per assicurarsi il futuro

**PEGASO
PLUS**

ED. 1/2002
Polizza di capitale
a premi ricorrenti

Nota informativa

Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente una serie di informazioni preliminari utili per sottoscrivere con consapevolezza questo contratto di assicurazione; essa è redatta in base alle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Definizioni

Società:	La Venezia Assicurazioni S.p.A., compagnia con la quale viene stipulato il contratto.
Proposta:	documento con il quale il Contraente chiede alla Società di sottoscrivere il contratto.
Polizza:	documento che prova e regola il contratto di assicurazione.
Contraente:	persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società.
Assicurato:	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari:	persone designate dal Contraente a riscuotere le prestazioni assicurate.
Premio:	importo corrisposto dal Contraente alla Società comprensivo di caricamento e diritti di quietanza.
Premio netto:	importo versato al netto dei diritti di quietanza.
Scadenza del piano dei versamenti:	l'anniversario di polizza successivo all'ultimo versamento.
Caricamento:	parte del premio netto che la Società trattiene per far fronte ai costi connessi con il contratto stesso.
Premio ricorrente investito:	importo di premio ricorrente versato al netto dei diritti di quietanza, del caricamento e del costo della garanzia assicurativa.
Versamento aggiuntivo:	premio che il Contraente ha facoltà di versare per integrare le prestazioni del contratto.
Conclusione del contratto:	il contratto si considera concluso, ai sensi dell'art. 1327 c.c., nel momento in cui la Società abbia dato esecuzione al contratto con l'emissione della polizza.
Revoca della proposta:	facoltà di ripensamento concessa al Contraente nella fase antecedente alla conclusione del contratto.
Recesso:	facoltà di ripensamento concessa al Contraente successivamente alla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno successivo al momento in cui il Contraente è informato della conclusione dello stesso.
Riscatto:	liquidazione del valore del contratto.
Gestione Speciale Ri.Alto:	fondo di investimento gestito dalla Società in base al rendimento del quale si rivalutano le prestazioni a lui collegate; prevede una rivalutazione minima garantita ed il consolidamento delle rivalutazioni maturate.
Fondo Interno:	fondo di investimento gestito dalla Società al quale sono collegate le prestazioni del contratto, suddiviso in quote.
Quote:	parti di eguale valore in cui è suddiviso un Fondo Interno.
Controvalore delle quote:	il prodotto tra il numero delle quote ed il valore delle quote stesse ad una determinata data.
Giorno di valorizzazione:	giorno lavorativo nel quale viene calcolato il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente il valore unitario della quota del Fondo stesso.

Informazioni relative a La Venezia Assicurazioni

La Venezia Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decr. Min. 9667 del 1.9.1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.270 del 10/10/1975) ha Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica od indirizzo.

Informazioni relative a Pegaso plus

Se viene scelto di investire nei Fondi Interni, la parte delle prestazioni di questo contratto collegata a tali Fondi Interni sarà espressa in quote di uno o più di questi Fondi. Tale parte del contratto comporta dei **rischi finanziari a carico del Contraente** riconducibili alla possibile variazione del valore unitario delle quote dei Fondi, la quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni delle attività finanziarie in cui i Fondi investono. Per le attività espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungono i rischi derivanti dalle oscillazioni del cambio.

a) Le prestazioni

PEGASO PLUS è un'assicurazione a vita intera a premi ricorrenti.

Il capitale assicurato può essere, nella misura scelta dal Contraente:

- a) variabile: ossia direttamente collegato al valore delle quote dei Fondi Interni prescelti ed espresso come numero di quote dei Fondi stessi;
- b) rivalutabile: espresso in euro, si rivaluta annualmente in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto ed ha comunque un rendimento minimo garantito.

Il capitale pagabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è pari alla somma del controvalore del capitale variabile e del capitale rivalutabile, maggiorata di una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo la seguente tabella:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
18 - 39	5%
40 - 54	2%
55 - 64	1%
65 e oltre	0,25%

È previsto un periodo di **carenza** di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo la Società paga il solo valore della riserva matematica.

La durata del contratto è a vita intera, mentre viene definita alla sottoscrizione del contratto la durata del piano di versamenti, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore ai trenta anni; alla sottoscrizione del contratto viene definito anche l'importo dei versamenti stessi.

Il Contraente può, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, richiedere la liquidazione del valore di riscatto del contratto; l'importo liquidabile è pari alla somma del controvalore del capitale variabile, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di riscatto, e del capitale rivalutabile, ridotta secondo la seguente tabella, in funzione del momento in cui viene effettuata la richiesta:

Tempo trascorso dalla decorrenza del contratto	Percentuale di riduzione
Fino a 2 anni	2%
Da 2 anni fino a 3 anni	1%
Da 3 anni in poi	0%

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può anche effettuare dei riscatti parziali, a condizione che il capitale, sia variabile che rivalutabile, residuo in ciascun Fondo (Interno o Gestione Speciale) sia o nullo o non inferiore a 500 euro; in questo caso il contratto rimane in vigore con riproporzionamento delle prestazioni.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote che si desidera riscattare e da che Fondo Interno prelevarle, oltreché l'eventuale capitale rivalutabile che si desidera riscattare. Ai riscatti parziali si applicano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di convertire il valore di riscatto in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, oppure in una rendita rivalutabile con la certezza dell'erogazione della stessa

per almeno 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla testa dell'Assicurato, oppure, in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su una seconda testa designata dal Contraente. Le basi demografiche, il tasso di interesse garantito e le modalità di rivalutazione saranno comunicate dalla Società al momento dell'esercizio dell'opzione.

b) Giorno di riferimento utile e controvalore del capitale variabile

Il giorno di riferimento utile è il primo giorno di valorizzazione successivo al periodo operativo che decorre dalla data dell'operazione, ove per:

- ♦ data dell'operazione, si intende la data che caratterizza ciascuna richiesta e coincide con la data in cui la Società ha avuto notizia certa della sottoscrizione della proposta ed il versamento effettuato è disponibile, oppure il versamento aggiuntivo è disponibile, oppure la richiesta e la documentazione necessaria sono pervenute alla Società;
- ♦ periodo operativo, si intende il periodo massimo necessario agli uffici della Direzione della Società per effettuare le attività amministrative necessarie; tale periodo non può superare i quindici giorni lavorativi;
- ♦ giorno di valorizzazione, si intende il giorno in cui viene calcolato il valore unitario della quota.

Il controvalore del capitale variabile nei vari casi previsti dal contratto è il prodotto tra il numero di quote assicurate in ciascun Fondo per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile relativo all'operazione a cui ci si riferisce.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile dell'operazione stessa, anche se non coinvolge i Fondi Interni, ma solo la Gestione Speciale.

c) Conclusione, decorrenza e durata del contratto

Il contratto si considera concluso, ai sensi dell'art. 1327 c.c., nel momento in cui la Società abbia dato esecuzione al contratto con l'emissione della polizza: tale momento normalmente coinciderà con il giorno di riferimento utile ed è indicato nella polizza come data di decorrenza del contratto. La Società darà prontamente avviso all'Assicurato dell'iniziata esecuzione del contratto mediante invio della polizza o altro tipo di comunicazione scritta.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

La durata del contratto è a vita intera e si estinguerà solo nel caso in cui il Contraente richieda la liquidazione del valore di riscatto oppure si verifichi il decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione della proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

d) I premi ed il capitale assicurato

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, sono dovuti dei premi ricorrenti da corrispondere, in rate anticipate insieme ai diritti di quietanza (0,50 euro per ogni versamento), per la durata prevista, secondo la rateazione prescelta, e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il premio minimo annuo è di 1.200 euro (100 euro al mese, se si è scelta la rateazione mensile).

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere di versare il premio in rate annuali, oppure mensili.

Il premio ricorrente può essere versato mediante disposizione bancaria.

Contestualmente alla sottoscrizione della proposta il Contraente sceglie, se non si è attivato il Life Cycle, in che percentuale destinare i versamenti ai diversi Fondi/Gestione Separata.

È facoltà del Contraente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza stessa:

- ♦ cambiare la rateazione dei versamenti ricorrenti (da mensile ad annuale o viceversa);
- ♦ aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti, entro i limiti minimi previsti;
- ♦ cambiare gratuitamente la destinazione (investimento) dei premi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico Life Cycle).

Il premio ricorrente che dà luogo al capitale assicurato, rivalutabile o variabile (premio ricorrente investito), si determina riducendo il premio ricorrente versato delle seguenti voci:

- ◆ Diritti di quietanza: 0,50 euro.
- ◆ Caricamento pari al 6% del premio ricorrente al netto dei diritti di quietanza.
- ◆ Costo della garanzia assicurativa.

Il capitale variabile/rivalutabile in corrispondenza a ciascun versamento si determina dividendo la parte del premio ricorrente investito così ottenuto destinata a ciascun Fondo/Gestione Speciale per il rispettivo valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto rilevato il giorno di riferimento utile in relazione al versamento stesso o per uno (se Gestione Speciale). Il numero di quote attribuite viene arrotondato alla terza cifra decimale.

e) Versamenti aggiuntivi

È data sempre facoltà al Contraente di richiedere di effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo pari ad almeno 500 euro, per incrementare le prestazioni derivanti dal contratto stesso.

La Società si riserva la possibilità di non accettare tali versamenti aggiuntivi.

Nel caso non sia stato attivato il Life Cycle, alla sottoscrizione del versamento aggiuntivo il Contraente dovrà indicare con che percentuali destinare il premio ai diversi Fondi/Gestione.

Ai versamenti aggiuntivi si applicano gli stessi costi di cui al punto d).

Le prestazioni derivanti da versamento aggiuntivo sono riscattabili con gli stessi tempi e le stesse penalità delle prestazioni derivanti dal piano di versamenti.

f) Riattivazione e riduzione

Nel caso in cui il Contraente abbia sospeso il pagamento dei premi, dopo un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto viene messo in riduzione.

Il contratto è riattivabile a ciascuna ricorrenza annua, su richiesta del Contraente.

g) Capitale rivalutabile: modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (Rivalutazione)

La presente forma è collegata ad una gestione patrimoniale (Gestione Speciale), separata - a tutela del Contraente - dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nelle Condizioni di polizza. Il risultato finanziario realizzato da detta gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile (iscritta all'albo di cui al D. P. R. 136/75) per attestarne la correttezza.

La Gestione Speciale collegata si chiama Ri.Alto (Risparmio Alto).

Il risultato finanziario della Gestione Speciale Ri.Alto viene annualmente attribuito ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura pari al 100% del rendimento stesso meno un punto percentuale trattenuto dalla Società come commissione di gestione. Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Ex.: Rendimento Ri.Alto 6%, rendimento attribuito 5%.

Qualora venga richiesto il trasferimento ad altro fondo del capitale rivalutabile, o venga richiesto il riscatto dello stesso, anche solo parzialmente, verrà riconosciuta alla parte di capitale "in uscita" una rivalutazione per il periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annua, o dall'entrata nella Gestione Speciale, ed il momento dell'uscita ad un tasso pari al rendimento annuo attribuito diminuito di un punto percentuale calcolato in base all'ultimo rendimento conosciuto della Gestione Speciale.

Ex.: Rendimento Ri.Alto 6%,rendimento attribuito 5% e quindi rivalutazione della parte di capitale in uscita dalla Gestione Speciale Ri.Alto in base al 4%.

Viene comunque garantita una misura di rivalutazione annua del 2,5%.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza

che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

h) Fondi Interni

La Società ha istituito tre Fondi Interni, corrispondenti a tre linee gestionali diverse per composizione degli investimenti e per profilo di rischio/rendimento, allo scopo di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono.

I tre Fondi Interni in cui può il Contraente può investire sono i seguenti:

Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO EUROPA':

- ◆ OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: l'investimento si propone di conseguire un incremento del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto. È la linea indicata per investitori che desiderano beneficiare di un portafoglio diversificato globalmente, che consenta loro di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari prevalentemente europei.
- ◆ STRATEGIA DELL'INVESTIMENTO: il patrimonio del Fondo 'LA VENEZIA AZIONARIO EUROPA' viene investito almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica specificata.

Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO AMERICA':

- ◆ OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: l'investimento si propone di conseguire una crescita del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto. È la linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare delle opportunità di rivalutazione offerte da mercati azionari consolidati quali quelli nordamericani.
- ◆ STRATEGIA DELL'INVESTIMENTO: il patrimonio del Fondo 'LA VENEZIA AZIONARIO AMERICA' viene investito almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica specificata.

Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO ASIA':

- ◆ OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: l'investimento si propone di conseguire una crescita consistente del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto. È il Fondo adatto per gli investitori che desiderano beneficiare delle opportunità di crescita offerte da investimenti azionari nell'ambito dei mercati finanziari emergenti quali quelli asiatici.
- ◆ STRATEGIA DELL'INVESTIMENTO: il patrimonio del Fondo 'LA VENEZIA AZIONARIO ASIA' viene investito almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica specificata.

Ciascun Fondo Interno persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo termine attuando, al fine di minimizzare i rischi, una strategia di diversificazione nell'acquisto dei titoli e di selezione in base principalmente a caratteristiche di redditività, solidità e liquidità.

Sono a carico dei Fondi Interni le spese di gestione, le spese di certificazione, le spese di pubblicazione del valore delle quote, nonché ogni altra spesa o tassa dovuta per legge. Le spese di gestione sono definite in misura del 1,104%, su base annua, del patrimonio netto di ciascun fondo e calcolate ogni giorno di valorizzazione della quota "pro rata temporis". Il valore pubblicato delle quote risulta al netto della commissione.

La suddetta misura percentuale potrà nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione ove in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento il Contraente ha la facoltà di richiedere gratuitamente il reinvestimento totale delle quote assicurate in altro Fondo Interno (switch) oppure la liquidazione del controvalore delle quote assicurate unitamente a quelle necessarie a garantire la maggiorazione di prestazione in caso di decesso, senza essere penalizzato dalle riduzioni specificate nella tabella A. La Società si impegna comunque a non apportare variazioni in aumento alle spese di gestione fino al 31 dicembre 2003.

Sul valore della quota dei Fondi Interni gravano comunque anche le commissioni di gestione applicate agli OICR in cui investono i Fondi Interni.

Indichiamo nella successiva tabella il range di commissioni di gestione applicate agli OICR in cui investono attualmente i Fondi Interni:

Fondo Interno	Commissione di gestione % gravanti sui fondi comuni di investimento
La Venezia Azionario Europa	Min. 1,0% - Max 2,0%
La Venezia Azionario America	Min. 1,0% - Max 2,0%
La Venezia Azionario Asia	Min. 1,0% - Max 2,0%

Ulteriori dettagli su ciascun Fondo Interno sono riportati nel relativo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di polizza.

i) Trasferimento tra Fondi

Il Contraente ha la facoltà di richiedere in ogni momento presso la filiale presso cui ha sottoscritto il contratto, qualora non sia attivo il programma Life Cycle (vedi punto l), di trasferire il capitale assicurato da un Fondo (o Gestione Speciale) ad un altro.

In questo caso il controvalore del capitale variabile in un Fondo Interno è determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo stesso al giorno di riferimento utile, intendendo per data dell'operazione la data di pervenimento alla Società della richiesta.

L'importo da trasferire, ossia il controvalore del capitale variabile o il capitale rivalutabile, rivalutatosi in base alla "Clausola di rivalutazione" fino alla data di uscita dalla Gestione Speciale, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene investito nella Gestione Speciale con capitale rivalutabile pari all'importo investito stesso oppure è convertito in quote del Fondo Interno di destinazione sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di 25 euro: nel caso di più trasferimenti in contemporanea tale diritto fisso verrà ripartito proporzionalmente sui controvalori derivanti dai diversi Fondi/Gestione Speciale.

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però in ciascun Fondo/Gestione Speciale un capitale rivalutabile, o variabile con controvalore al giorno di riferimento utile, pari ad almeno 500 euro (o nullo).

l) Programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che al giorno di riferimento utile relativo a ciascuna ricorrenza annua venga fatta una riallocazione automatica del capitale assicurato (totale investito), sia variabile che rivalutabile, tra i diversi Fondi/Gestione Speciale, in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'Assicurato a tale data.

Tali percentuali sono allegate alle Condizioni di polizza.

La riallocazione avviene come definito al punto i), senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di 25 euro.

All'attivazione del programma viene fatta una riallocazione dell'investito totale, al netto del diritto fisso di cui sopra.

Ogni versamento successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sui Fondi/Gestione Speciale secondo la ripartizione prevista per l'età dell'Assicurato.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del Life Cycle.

m) Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

n) Modalità di esercizio del diritto di revoca e recesso dal contratto

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può farne venir meno gli effetti del contratto esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il

Contraente è informato, generalmente mediante consegna della polizza, che il contratto è concluso.

Sia la revoca della proposta che il recesso dal contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla direzione della Società in via Ferretto n.1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La comunicazione di revoca deve allegare la proposta sottoscritta ed eventualmente indicare gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

La comunicazione di recesso deve invece allegare l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Entrambe hanno effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società.

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società:

- ◆ nel caso di revoca rimborsa al Contraente il premio versato al netto dei diritti di quietanza (0,50 euro);
- ◆ nel caso di recesso rimborsa al Contraente il minore tra: a) il valore del premio versato al netto dei diritti di quietanza pari a 0,50 euro e, b) la somma del capitale rivalutabile e del controvalore del capitale variabile maggiorato del costo della garanzia assicurativa (espresso in quote per la parte destinata ai Fondi Interni) e dei caricamenti applicati.

o) Pagamenti della Società

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al punto n), si rinvia al corrispondente articolo delle Condizioni di polizza.

Informazioni relative al contratto di assicurazione

Indicazioni generali relative al regime legale e fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario.

Detrazione fiscale dei premi

Secondo la disciplina fiscale vigente al momento della redazione della presente nota, le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il caso di morte o di invalidità permanente superiore al 5% derivante da qualsiasi causa, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa non ha la facoltà di recesso dal contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, per un importo complessivamente non superiore al plafond previsto dalla legge, per la quota parte di premio afferente alla copertura di suddetti rischi.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

- a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta delle successioni;
 - b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:
 - ◆ in forma di capitale sono soggette a ritenuta a titolo di imposta.
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva è ad oggi del 12,5% e viene applicata al reddito percepito.

to, costituito dalla differenza tra il capitale dovuto e premi pagati, rettificata in modo da equalizzare la tassazione a quella che sarebbe stata applicabile alla tassazione del capitale per maturazione, tenuto conto del tempo trascorso, di eventuali variazioni di imposta, nonché della data di pagamento della stessa.

- ♦ in forma di rendita vitalizia di opzione (rendita avente finalità previdenziale, senza possibilità di riscatto dopo l'inizio dell'erogazione), dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, viene assoggettato ad imposta sostitutiva, attualmente del 12,5%, il rendimento maturato nel periodo di imposta riferito al valore attuale della rendita erogata.

Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni al Servizio Reclami presso Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili anche attraverso il servizio del Numero Verde:



È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00187, Via del Quirinale n. 21, quale organo a ciò preposto.

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualora il contratto subisca delle variazioni anche per intervenute modifiche nella legislazione applicabile al contratto.

La Società comunicherà almeno una volta all'anno per iscritto al Contraente il valore del capitale variabile in base al valore ed al numero delle quote ed il capitale rivalutabile in base ai versamenti ed alle rivalutazioni applicate.

La Società redige annualmente il rendiconto della gestione dei Fondi interni; tale rendiconto è certificato annualmente da una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale. Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione, sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società.

Condizioni di polizza

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti tariffa: VUL05PR MR

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni di polizza che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia;
- dal Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 1 Prestazioni assicurate

PEGASO PLUS è un'assicurazione a vita intera a premi ricorrenti.

Il capitale assicurato può essere, nella misura scelta dal Contraente:

- a) variabile: ossia direttamente collegato al valore delle quote dei Fondi Interni prescelti ed espresso come numero di quote dei Fondi stessi;
- b) rivalutabile: espresso in euro, si rivaluta annualmente in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto ed ha comunque un rendimento minimo garantito.

Il capitale pagabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è pari alla somma del controvalore del capitale variabile e del capitale rivalutabile, maggiorata di una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo la seguente tabella:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
18 - 39	5%
40 - 54	2%
55 - 64	1%
65 e oltre	0,25%

È previsto un periodo di carenza di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo la Società paga il solo valore della riserva matematica.

La durata del contratto è a vita intera, mentre viene definita alla sottoscrizione del contratto la durata del piano di versamenti, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore ai trenta anni; alla sottoscrizione del contratto viene definito anche l'importo dei versamenti stessi.

Art. 2 Determinazione del capitale assicurato, giorno di riferimento utile e controvalore delle quote

Il capitale assicurato viene determinato sottraendo a ciascun premio netto il caricamento e il costo della prestazione assicurativa, e dividendo il valore così ottenuto (premio investito), se si tratta di capitale variabile, per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto rilevato il giorno di riferimento utile, come di seguito definito, se si tratta di capitale rivalutabile, per uno; il capitale variabile di ciascun Fondo Interno viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il giorno di riferimento utile è il primo giorno di valorizzazione suc-

cessivo al periodo operativo che decorre dalla data dell'operazione, ove per:

- ◆ data dell'operazione, si intende la data che caratterizza ciascuna richiesta e coincide con la data in cui la Società ha avuto notizia certa della sottoscrizione della proposta ed il versamento effettuato è disponibile, oppure il versamento successivo o aggiuntivo è disponibile, oppure la richiesta e la documentazione necessaria sono pervenute alla Società;
- ◆ periodo operativo, si intende il periodo massimo necessario agli uffici della Direzione della Società per effettuare le attività amministrative necessarie; tale periodo non può superare i quindici giorni lavorativi;
- ◆ giorno di valorizzazione, si intende il giorno in cui viene calcolato il valore unitario della quota.

Il giorno in cui si rileva il valore delle quote dei Fondi Interni per la determinazione del capitale variabile alla decorrenza del contratto, al versamento successivo o aggiuntivo, o del controvalore del capitale variabile da liquidare al Contraente od ai Beneficiari nei casi contrattualmente previsti, è il giorno di riferimento utile.

Per controvalore del capitale variabile si intende il prodotto tra il numero di quote ed il valore delle quote stesse determinato in conformità a quanto sopra.

Ogni operazione riguardante il contratto verrà eseguita il giorno di riferimento utile dell'operazione stessa, anche se non coinvolge i Fondi Interni, ma solo la Gestione Speciale.

Art. 3 Rischio di morte e carenze

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- ◆ attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- ◆ partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ◆ partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero o su richiesta del Contraente;
- ◆ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ◆ suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- ◆ sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure altra

patologia ad essa collegata, sopravvenuta entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza della polizza (**Carenza**) per cause diverse da:

- ◆ infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- ◆ una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

In questi casi la Società paga il solo valore della riserva matematica maturata (essendo la data dell'operazione il giorno in cui sia pervenuta alla Società la documentazione completa).

Art. 4 Riscatto

Il Contraente può, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, richiedere la liquidazione del valore di riscatto del contratto; l'importo liquidabile è pari alla somma del controvalore del capitale variabile e del capitale rivalutabile, rivalutato fino alla data della richiesta in base alla "Clausola di rivalutazione", ridotta secondo la seguente tabella, in funzione del momento in cui viene effettuata la richiesta:

Tempo trascorso dalla decorrenza del contratto	Percentuale di riduzione
Fino a 2 anni	2%
Da 2 anni fino a 3 anni	1%
Da 3 anni in poi	0%

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può anche effettuare dei riscatti parziali, a condizione che il capitale, sia variabile che rivalutabile, residuo in ciascun Fondo (Interno o Gestione Speciale) sia o nullo o non inferiore a 500 euro; in questo caso il contratto rimane in vigore con riproporzionamento delle prestazioni.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote che si desidera riscattare e da che Fondo Interno prelevarle, oltreché l'eventuale capitale rivalutabile che si desidera riscattare.

Ai riscatti parziali si applicano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

In caso di eventuale variazione in aumento delle spese di gestione a carico di un Fondo Interno, il Contraente ha la facoltà, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione di variazione, di richiedere la liquidazione del valore di riscatto delle quote attribuite al Fondo Interno senza l'applicazione della riduzione di cui sopra.

Art. 5 Opzioni

5. 1 Conversione in rendita vitalizia rivalutabile

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento coincidente o

successivo alla scadenza del piano dei versamenti che il valore di riscatto venga convertito:

- a) in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita; oppure
- b) in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita; oppure
- c) in una rendita rivalutabile pagabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, su una seconda testa designata finché in vita.

Le rendite annue vitalizie di opzione sopra indicate vengono corrisposte nella rateazione prescelta in rate posticipate a partire dal primo anniversario di decorrenza del contratto successiva alla richiesta, e non potranno essere riscattate durante il periodo di pagamento.

Le rendite annue di opzione si rivaluteranno annualmente in base al rendimento realizzato da una Gestione Speciale: tali rivalutazioni verranno di anno in anno consolidate.

La Gestione Speciale di riferimento, la modalità di rivalutazione ed il tasso di interesse minimo garantito verranno comunicati al Contraente al momento della richiesta.

Il Contraente ha in ogni caso facoltà di non accettare le condizioni che gli vengono proposte, revocando così la richiesta.

5.2 Prosecuzione del piano dei versamenti

Prima della scadenza del piano dei versamenti, il Contraente può chiedere di proseguire tale piano alle modalità che gli saranno comunicate in seguito alla Sua richiesta, in prossimità della scadenza stessa.

In ogni caso il Contraente ha la facoltà di non accettare le condizioni che gli verranno proposte, revocando così la richiesta.

Art. 6 Trasferimenti tra Fondi

Contestualmente alla sottoscrizione della proposta il Contraente sceglie, se non si è attivato il Life Cycle, in che percentuale destinare i versamenti ai diversi Fondi/Gestione Separata.

Successivamente il Contraente ha la facoltà di richiedere, mediante raccomandata indirizzata alla Società, e qualora non sia attivo il programma Life Cycle (vedi art. 7), di trasferire il capitale assicurato da un Fondo (o Gestione Speciale) ad un altro.

In questo caso il controvalore del capitale variabile in un Fondo Interno è determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo stesso al giorno di riferimento utile, intendendo per data dell'operazione la data di pervenimento alla Società della richiesta. L'importo da trasferire, ossia il controvalore del capitale variabile o il capitale rivalutabile, rivalutato in base alla "Clausola di rivalutazione" fino alla data di uscita dalla Gestione Speciale, detratto l'eventuale diritto di trasferimento, viene investito nella Gestione Speciale con capitale rivalutabile pari all'importo investito stesso oppure è convertito in quote del Fondo Interno di destinazione sulla base del valore unitario di tali quote il primo giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.

Il primo trasferimento è gratuito; per ciascun trasferimento successivo al primo verrà applicato un diritto fisso di 50 euro: nel caso di più trasferimenti in contemporanea tale diritto fisso verrà ripartito proporzionalmente sui controvalori derivanti dai diversi Fondi/Gestione Speciale.

Il Cliente può anche chiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però in ciascun Fondo/Gestione Speciale un

capitale rivalutabile, o variabile con controvalore al giorno di riferimento utile, pari ad almeno 500 euro (o nullo).

Art. 7 - Programma automatico Life Cycle

Il programma Life Cycle prevede che al giorno di riferimento utile relativo a ciascuna ricorrenza annua venga fatta una riallocazione automatica del capitale assicurato (totale investito), sia variabile che rivalutabile, tra i diversi Fondi/Gestione Speciale, in base all'età raggiunta (età compiuta) dall'Assicurato a tale data.

Tali percentuali sono allegate alle Condizioni di polizza.

La riallocazione avviene come definito all'art.6, senza l'applicazione del diritto fisso.

La scelta di aderire al programma è opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del contratto l'attivazione è gratuita e già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life Cycle.

Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto il costo di attivazione è di 25 euro.

All'attivazione del programma viene fatta una riallocazione dell'investito totale, al netto del diritto fisso di cui sopra.

Ogni versamento successivo all'attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sui Fondi/Gestione Speciale secondo la ripartizione prevista per l'età dell'Assicurato.

È possibile sempre richiedere l'interruzione del Life Cycle.

Art. 8 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ◆ dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 9 Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

Il contratto si considera concluso, ai sensi dell'rt. 1327 c.c., alle ore 24 del giorno in cui la Società abbia data esecuzione al contratto con l'emissione della polizza: tale momento normalmente coincide con il giorno di riferimento utile di cui all'art. 2. La Società darà prontamente avviso all'Assicurato dell'iniziata esecuzione del contratto mediante invio della polizza o altro tipo di comunicazione scritta.

Da tale momento, indicato nella polizza quale data di decorrenza, il contratto entra altresì in vigore.

Il Contraente può recedere dal contratto entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della sua conclusione mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, l'originale di polizza con le eventuali appendici. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia

al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il minore tra: a) il valore del premio versato al netto dei diritti di quietanza pari a 0,50 euro e, b) la somma del capitale rivalutabile e del controvalore del capitale variabile maggiorato del costo della garanzia assicurativa (espresso in quote per la parte destinata ai Fondi Interni) e dei caricamenti applicati.

Art. 10 Pagamento dei premi

A fronte delle garanzie offerte dal presente contratto, sono dovuti dei premi ricorrenti da corrispondere, in rate anticipate insieme ai diritti di quietanza (0,50 euro per ogni versamento), per la durata prevista, secondo la rateazione prescelta, e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

Il premio minimo annuo è di 1.200 euro (100 euro al mese, se si è scelta la rateazione mensile).

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere di versare il premio in rate annuali, oppure mensili.

Il premio ricorrente può essere versato mediante disposizione bancaria.

È facoltà del Contraente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società almeno due mesi prima della ricorrenza stessa:

- ◆ cambiare la rateazione dei versamenti ricorrenti (da mensile ad annuale o viceversa);
- ◆ aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti, entro i limiti minimi previsti;
- ◆ cambiare gratuitamente la destinazione (investimento) dei premi a partire dalla ricorrenza stessa (se non è attivato il programma automatico Life Cycle).

Il capitale variabile/rivalutabile in corrispondenza a ciascun versamento si determina dividendo la parte del premio ricorrente investito così ottenuto destinata a ciascun Fondo/Gestione Speciale per il rispettivo valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto rilevato il giorno di riferimento utile in relazione al versamento stesso o per uno (se Gestione Speciale). Il numero di quote attribuite viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Art. 11 Versamenti aggiuntivi

È data sempre facoltà al Contraente di richiedere di effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo pari ad almeno 500 euro, per incrementare le prestazioni derivanti dal contratto stesso.

La Società si riserva la possibilità di non accettare tali versamenti aggiuntivi.

Nel caso non sia stato attivato il Life Cycle, alla sottoscrizione del versamento aggiuntivo il Contraente dovrà indicare con che percentuali destinare il premio ai diversi Fondi/Gestione.

Le prestazioni derivanti da versamento aggiuntivo sono riscattabili con gli stessi tempi e le stesse penalità delle prestazioni derivanti dal piano di versamenti.

Art. 12 Riduzione e riattivazione

Nel caso in cui il Contraente abbia sospeso il pagamento dei premi, dopo un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto viene messo in riduzione.

Il contratto è riattivabile a ciascuna ricorrenza annua, su richiesta del Contraente.

Art. 13 Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 14 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 - Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 16 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società deve essere consegnato l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento (a meno che si tratti di riscatto parziale), e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Documentazione necessaria nei vari casi di pagamento:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- ◆ il certificato di morte;
- ◆ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se l'Assicurato ha lasciato testamento o meno:
 - ◆ in presenza di testamento deve essere allegata una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
 - ◆ in assenza di testamento devono essere indicati gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius.
- ◆ indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

2) Recesso

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla direzione della Società.

3) Riscatto

In caso di richiesta di riscatto:

a) in un'unica soluzione:

- ◆ dichiarazione di accettazione del riscatto, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito alla Sua richiesta, sottoscritta dal Contraente stesso;
- ◆ copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportato nella dichiarazione di cui sopra.

b) sotto forma di rendita:

- ◆ appendice di accensione della rendita sottoscritta dal Contraente, allegata alla nostra lettera di conferma;
- ◆ previa richiesta scritta della Società, inoltre ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

NOTA BENE

- a) la presenza di uno o più Beneficiari minorenni od incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza;
- b) nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

Verificatosi il sinistro o la risoluzione del contratto la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) o la competente Agenzia della stessa.

Art. 17 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 18 Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Art. 20 Clausola di rivalutazione

Questo contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali, per la parte investita nella Gestione Speciale, la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà le attività maturate sulla parte di contratto collegata alla Gestione Speciale nell'apposita Gestione Speciale, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento allegato alle Condizioni di polizza.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale.

Il rendimento attribuito sarà uguale al rendimento percentuale realizzato dalla Gestione Speciale diminuito di un punto.

La misura di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui si debba rivalutare il capitale rivalutabile in occasione di un trasferimento in uscita dalla Gestione Speciale, o per un riscatto, anche parziale, in un momento diverso dalla ricorrenza annuale, la misura di rivalutazione, da applicarsi per il periodo intercorso tra la precedente ricorrenza annuale e la data di uscita, è pari al rendimento attribuito diminuito di un punto percentuale. La misura di rivalutazione non sarà mai inferiore al 2,5%.

B) Rivalutazione del capitale

Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore, un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione.

Nel caso in cui però il capitale abbia una giacenza inferiore all'an-

no, per esempio per versamenti non effettuati alla ricorrenza annuale, per versamenti aggiuntivi, o per trasferimenti in entrata nella Gestione Speciale effettuati in un momento diverso dalla ricorrenza annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

Regolamento dei Fondi Interni

I - NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

La Società ha istituito dei portafogli di investimento (Fondi Interni), ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.174, le prestazioni di alcune categorie di contratti.

Ciascun Fondo Interno è caratterizzato da propri criteri di investimento e profilo di rischio.

La Società si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione di detti Fondi.

I Fondi Interni a disposizione sono attualmente:

- ◆ **LA VENEZIA AZIONARIO EUROPA**
- ◆ **LA VENEZIA AZIONARIO AMERICA**
- ◆ **LA VENEZIA AZIONARIO ASIA**

La Società si riserva di istituire ulteriori Fondi Interni.

Art. 2 - Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni

Lo scopo della gestione dei Fondi Interni è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono, nel rispetto dei diversi criteri d'investimento che caratterizzano ciascun Fondo. I Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore viene pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 3 - Spese e oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni:

- ◆ le spese di gestione, specificate per ciascun Fondo nei successivi articoli,
- ◆ le spese di certificazione,
- ◆ le spese di pubblicazione del valore delle quote,
- ◆ ogni altra spesa o tassa dovuta per legge.

Art. 4 - Valore complessivo netto dei Fondi Interni e valore unitario delle quote

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 3. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto, calcolato sulla base dei valori rilevati all'ultimo giorno di borsa aperta di ogni settimana, per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Art. 5 - Revisione contabile

I Fondi Interni sono sottoposti annualmente a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 8 del D.P.R. 31/3/1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni e l'adeguamento degli attivi al presente Regolamento e certifica l'esatta valorizzazione delle quote.

II - CRITERI DI INVESTIMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 6 - Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO EUROPA'

L'investimento si propone di conseguire un incremento del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto.

Il Fondo investe almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica europea.

Le spese di gestione annue sono pari al 1,104% del patrimonio del Fondo stesso e sono calcolate pro rata temporis ad ogni valorizzazione ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Le spese di gestione rimangono fissate a tutto il 2003; la Società si riserva di rideterminare tale commissione per ogni triennio successivo, comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

Art. 7 - Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO AMERICA'

L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, un incremento del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto.

Il Fondo investe almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica nord-americana.

Le spese di gestione annue sono pari al 1,104% del patrimonio del Fondo stesso e sono calcolate pro rata temporis ad ogni valorizzazione ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Le spese di gestione rimangono fissate a tutto il 2003; la Società si riserva di rideterminare tale commissione per ogni triennio successivo, comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

Art. 8 - Fondo Interno 'LA VENEZIA AZIONARIO ASIA'

L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, una consistente crescita del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio alto.

Il Fondo investe almeno per il 70% in strumenti finanziari di tipo azionario relativi all'area geografica asiatica.

Le spese di gestione annue sono pari al 1,104% del patrimonio del Fondo stesso e sono calcolate pro rata temporis ad ogni valorizzazione ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Le spese di gestione rimangono fissate a tutto il 2003; la Società si riserva di rideterminare tale commissione per ogni triennio successivo, comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

Art. 9 - Informazioni comuni

Attualmente il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene investito prevalentemente in quote e/o azioni di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) assoggettati alle disposizioni dell'Unione Europea.

Art. 10 - Norma transitoria

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 5,16 euro.

Regolamento Gestione Speciale Ri.Alto

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.
La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della

RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato A) Life Cycle: percentuali di ripartizione

Età compiuta dell'Assicurato	% Ri.Alto	La Venezia Azionario Europa	La Venezia Azionario America	La Venezia Azionario Asia
Fino a 30 anni			60	40
31	1	3	58	38
32	2	6	56	36
33	3	9	54	34
34	6	10	52	32
35	9	11	50	30
36	12	12	48	28
37	15	13	46	26
38	18	14	44	24
39	21	15	42	22
40	24	16	40	20
41	28	16	38	18
42	31	17	36	16
43	34	18	34	14
44	37	19	32	12
45	41	19	30	10
46	46	18	28	8
47	51	17	26	6
48	56	16	24	4
49	61	15	22	2
50	67	13	20	
51	70	12	18	
52	78	6	16	
53	81	5	14	
54	81	7	12	
55	84	6	10	
56	86	6	8	
57	87	7	6	
58	88	8	4	
59	89	9	2	
60	91	9		
61	93	7		
62	95	5		
63	97	3		
64	98	2		
Da 65 in poi	100			

**La Venezia Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale
in Mogliano Veneto 31021 (TV)

Tel. 041/5939611 - Fax 041/5939796

Casella Postale 20 B - 31021 MOGLIANO V.TO (TV)

Cap. Soc. € 75.000.000 int. vers.

R.I. Treviso 28279 - Trib. TV

C.C.I.A.A. di Treviso 192640

Impr. Aut. Eser. Assicurazioni

Decr. Min. 9667 del 1.9.1975

Cod. Fisc. 00171830326

Part. IVA 03061850263





via Ferretto 1
31021 Mogliano Veneto (TV)

PEGASO PLUS - 690103 - 5 - 1/2002

